

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/170 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2018

relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la raccolta di dati sulle attività di EURES svolte a livello nazionale.
- (2) Per misurare i risultati e le attività della rete EURES in maniera accurata e coerente è necessario istituire un quadro procedurale e concettuale comune, nonché definire gli indicatori e stabilire i dati minimi che devono essere raccolti.
- (3) Il quadro procedurale e concettuale dovrebbe contribuire alla valutazione dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per la rete EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589.
- (4) Per misurare i risultati della rete EURES in maniera completa e consentire una valutazione ottimale del suo funzionamento, il quadro dovrebbe includere altre due dimensioni, oltre alle tre previste in materia di servizi di sostegno per i singoli lavoratori e i datori di lavoro dall'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 (informazioni e orientamenti, risultati in termini di occupazione e soddisfazione dei clienti). In queste due ulteriori dimensioni dell'attività di EURES rientrano le attività di sostegno orizzontale, come le attività di formazione, comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione, quali eventi finalizzati alla ricerca di personale e sforzi volti a garantire la trasparenza delle informazioni nel mercato del lavoro. L'integrazione di queste due ulteriori dimensioni nel sistema di misurazione dei risultati di EURES consente di soddisfare numerosi obblighi di informazione del regolamento (UE) 2016/589 e rende tale sistema compatibile con altri meccanismi di comunicazione indicati nello stesso regolamento. Pertanto, ottimizzando i benefici potenziali per la rete EURES, tale integrazione può contribuire a ridurre gli oneri di comunicazione degli Stati membri.
- (5) Per favorire la raccolta e l'analisi di dati ed evitare la duplicazione del lavoro il quadro dovrebbe basarsi sulle prassi esistenti negli Stati membri, in particolare nell'ambito dei servizi pubblici per l'impiego.
- (6) Il quadro dev'essere sufficientemente flessibile per consentire l'uso di fonti di dati o metodi di raccolta alternativi qualora i risultati immediati di attività specifiche, come il reclutamento e il collocamento, siano difficili da misurare direttamente.
- (7) È opportuno sfruttare tutte le potenziali sinergie con le modalità e le procedure per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione annuali delle attività della rete EURES ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589, in particolare per poter tenere conto dell'analisi della misurazione dei risultati nei successivi programmi di lavoro nazionali.
- (8) Il quadro dovrebbe consentire un'efficace gestione delle attività di EURES a livello nazionale e dell'Unione europea e contribuire a valutare l'opportunità di modifiche strategiche od operative. Dovrebbe inoltre favorire lo sviluppo di una cultura ispirata alla misurazione dei risultati, all'interno della rete EURES, le cui componenti chiave siano l'orientamento ai risultati, l'efficienza in termini di costi e la rendicontazione delle spese.

⁽¹⁾ GUL 107 del 22.4.2016, pag. 1.

